

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata dai Gruppi parlamentari UDC, LEGA, PPD e PLR "Per un'amnistia fiscale cantonale"

del 14 dicembre 2009

#### 1. Premessa

La serietà e il successo di un'amnistia fiscale sono funzionali al suo carattere di eccezionalità. A questo proposito è fondamentale fin d'ora sottolineare che l'ultima amnistia generale risale al 1969.

Il 14 maggio 1998, il Gran Consiglio ticinese con un voto assolutamente chiaro, 54 favorevoli contro 4 contrari, presentò alla Confederazione - su proposta formulata nel 1997 del deputato PPD Fiorenzo Robbiani - un'iniziativa cantonale volta a istituire un'amnistia fiscale generale. A tutt'oggi l'iniziativa cantonale non ha ancora trovato soddisfazione e l'attitudine federale non permette di guardare al prossimo futuro con ottimismo. Questo malgrado ancora recentemente il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), per il tramite della Direttrice Laura Sadis, abbia sollecitato l'adozione di un'amnistia generale a livello federale. Lo stesso Dipartimento delle finanze e dell'economia sta ora approfondendo la possibilità di adottare un'amnistia cantonale.

Anche a fronte di questa passività a livello federale, il 3 novembre 2009, il Consiglio di Stato del Canton Giura, interessato a percorrere questa strada, ha istituito in tutta autonomia un'amnistia fiscale cantonale che entrerà in vigore il 1. gennaio 2010 e che avrà una durata di cinque anni. Il 30 novembre di quest'anno poi il servizio delle contribuzioni del Canton Giura ha pubblicato sul suo sito internet una circolare nella quale spiega il provvedimento governativo nel dettaglio, provvedimento d'altronde commentato dal prof. Marco Bernasconi sul Corriere del Ticino del 4 dicembre 2009 che lo considera *"un esempio meritevole di considerazione e rispetto soprattutto da parte del nostro Cantone"*.

#### 2. Contesto

Il nostro Cantone soffre oggi più che mai le conseguenze dello scudo fiscale-ter messo in atto dall'Italia.

Le misure intraprese dagli attori istituzionali, Confederazione, Cantone e Associazione bancaria, si stanno dimostrando, in tutta evidenza, inefficaci e inconcludenti in quanto non è possibile intervenire nell'autonomia decisionale di uno Stato sovrano come in questo caso l'Italia. Essa, infatti, per quel che la riguarda, è tenuta unicamente a rispettare le regole del diritto europeo.

In questo contesto il Canton Ticino necessita dunque fortemente di un'amnistia fiscale per almeno due ragioni. In primo luogo per far fronte all'importante deflusso di capitali dal Ticino verso l'Italia che si sta delineando, in quanto questa misura consentirebbe di riportare in Ticino i capitali neri che i nostri residenti hanno depositato all'estero o oltre Gottardo. In secondo luogo la ricostruzione dei portafogli titoli presso le nostre banche ticinesi mitigherebbe la concreta possibilità di essere confrontati con una massiccia perdita di posti di lavoro nel nostro Cantone.

Il Governo giurassiano, come illustrato in entrata, ha deciso di istituire autonomamente un'amnistia fiscale per le imposte cantonali e comunali. A questo proposito il dubbio sulla compatibilità o meno di un'amnistia fiscale cantonale con la legge federale quadro è stato sciolto nei giorni scorsi. In una seduta del Consiglio nazionale, infatti, l'on. Merz, rispondendo a una domanda del consigliere nazionale socialista neocastellano Jacques-André Maire, ha

dichiarato che "il Canton Giura ha dato prova di creatività e di iniziativa" e che ha agito in modo legale, facendo capo al margine di concorrenzialità fiscale che la costituzione federale e la legge quadro hanno conferito ai Cantoni. Merz ha pure aggiunto che "non abbiamo nulla da criticare nei confronti di questa decisione".

### 3. Obiettivi

La presente iniziativa si prefigge i seguenti obiettivi:

- favorire il rientro nelle banche ticinesi di capitali depositati all'estero o oltre Gottardo dai nostri residenti;
- permettere ai contribuenti ticinesi di regolarizzare la propria posizione col fisco;
- contenere la perdita dei posti di lavoro dovuta alle conseguenze dello scudo fiscale italiano;
- incassare imposte fino ad ora mai percepite;
- ottenere che l'evasore paghi in futuro le imposte dovute;
- creare un circolo economico virtuoso legato al reinvestimento dei capitali emersi;
- contribuire ad attenuare i disavanzi delle finanze pubbliche comunali e cantonali.

### 4. Oggettivazione

A titolo di premessa va osservato che dal 1. gennaio 2010 entrano in vigore, sia nella legge sull'imposta federale diretta, sia nella legge tributaria cantonale, le nuove norme relative alla semplificazione del recupero di imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena. Gli eredi, che hanno la responsabilità solidale col defunto che ha sottratto, ne escono decisamente bene. Infatti la multa viene condonata, questo per decisione della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e il recupero delle imposte sottratte da dieci anni, è ridotto a soli tre anni come pure gli interessi di mora. Gli altri contribuenti, quelli che non sono eredi, invece, beneficiano del condono della multa ma devono rifondere le imposte sottratte con i relativi interessi di mora per dieci anni. Quest'ultimo provvedimento non serve praticamente a nulla, infatti già oggi gli altri contribuenti devono rifondere imposte e interessi di mora per dieci anni e in caso di autodenuncia pagano una multa limitata a 1/5 dell'imposta sottratta.

La nostra iniziativa è volta a ottenere un recupero di imposta anche per gli altri contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche, limitato ai soli tre anni. L'esempio che segue illustra più concretamente il senso della nostra iniziativa.

Si presume che un contribuente abbia sottratto da 15 anni una sostanza di 1 mio di franchi con un reddito del 3% annuo. Si presume inoltre che sulla sostanza si applica un'aliquota per l'imposta cantonale e comunale del 7 per mille e sul reddito un'aliquota del 15% a livello cantonale, del 15% a livello comunale e del 10% a livello federale.

Se applicassimo la normativa prossima all'entrata in vigore, si avrebbero le seguenti ripercussioni finanziarie:

Sostanza sottratta	1 mio x 10 anni = fr. 10 mio		
Imposta cantonale e comunale sottratta sulla sostanza	7‰ x 10 mio		fr. 70'000.-
Reddito sottratto	fr. 30'000.- (3% di 1 mio) x 10 anni = fr. 300'000.-		
Imposta cantonale e comunale sottratta sul reddito	30% (15% + 15%) di 300'000.-		fr. 90'000.-
Imposta federale sottratta	10% di fr. 300'000.-		fr. 30'000.-
Imposta cantonale, comunale e federale sottratta in 10 anni	fr. 70'000 + fr. 90'000 + fr. 30'000		<b>fr. 190'000.-</b>
Interessi di ritardo medio	20% di fr. 190'000.-		<b>fr. 38'000.-</b>
<b>TOTALE</b>			<b>fr. 228'000.-</b>

Pari al 22.8% del capitale dichiarato in sede di autodenuncia

Con la nostra proposta intendiamo limitare il recupero di imposta comunale e cantonale a soli tre anni, il che significa, di fatto, ridurre il peso finanziario del 70%, in quanto vengono condonati 7 anni su 10.

Le conseguenze finanziarie, nel caso in cui, la nostra iniziativa fosse accolta sono queste:

Le imposte cantonali e comunali sulla sostanza e sul reddito sono pari al 30% di quelle calcolate per 10 anni, vale a dire:

Imposta sulla sostanza	Imposta sul reddito	Imposta sulla sostanza e sul reddito
fr. 70'000.- x 30%	fr. 90'000.- x 30%	fr. 48'000.-

Aggiungiamo inoltre gli interessi di mora pari grossomodo al 5%:  
fr. 48'000.- x 5% = fr. 2'400.-

Totale complessivo: fr. 48'000.- + fr. 2'400.- = fr. 50'400.-

A questo importo a beneficio del Cantone e dei comuni è necessario aggiungere l'imposta federale di fr. 30'000.- e gli interessi di mora del 20% pari a fr. 6'000.-; per un importo complessivo di fr. 36'000.-.

Con la nostra iniziativa il contribuente regolarizzerebbe dunque la sua situazione fiscale per le tre imposte con un importo complessivo di **fr. 86'400.-** (fr. 48'000.-, cantonale e comunale + fr. 2'400.-, interessi di mora + fr. 30'000.-, federale + fr. 6'000.-, interessi di mora).

Il carico fiscale percentuale si attesterebbe dunque al 8.64%, con un relativo risparmio attorno al 14% (22,80% - 8,64%).

## 5. Iniziativa

Sulla base delle considerazioni precedenti, la presente iniziativa parlamentare elaborata intende modificare gli articoli seguenti della Legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994, che entreranno in vigore il 1. gennaio 2010, riferiti alle nuove norme relative alla semplificazione del recupero di imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena:

- I. All'articolo 258 cpv. 3 e 4 (nuovo) è inserito un nuovo capoverso 3bis del seguente tenore:  
*"Quando si verificano le condizioni di cui al terzo capoverso, il recupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'autodenuncia unitamente agli interessi di mora secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria."*
- II. All'articolo 265a (nuovo) è inserito un nuovo capoverso 1bis del seguente tenore:  
*"Quando si verificano le condizioni di cui al primo capoverso, il recupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'autodenuncia unitamente agli interessi di mora secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria."*

## 6. Dichiarazione d'intenti

I sottoscritti firmatari si dichiarano fin da ora disponibili a valutare e a sostenere un'eventuale controprogetto del Consiglio di Stato che persegue gli obiettivi della presente iniziativa.

Per il Gruppo UDC: Gabriele Pinoja

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi: Norman Gobbi

Per il Gruppo PPD: Paolo Beltraminelli

Per il Gruppo PLR: Christian Vitta